CAMERA DEI DEPUTATI N. 3499

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DARIDA)

Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971

Presentato il 21 giugno 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con legge 16 maggio 1977, n. 306, l'Italia ha provveduto alla ratifica dell'Atto di Parigi 24 luglio 1971, con protocolli, di revisione della convenzione universale sul diritto d'autore.

Per quanto riguarda la durata dei diritti di utilizzazione economica, l'articolo IV, alinea 4, dell'Atto citato dispone che nessuno Stato è obbligato ad assicurare ad un'opera una protezione più ampia di quella prevista dalla legge nazionale dell'autore, se si tratta di opere non pubblicate, e dalla legge dello Stato dove l'opera è stata pubblicata per la prima volta, per le opere già pubblicate.

Uno Stato contraente ha perciò la facoltà, in virtù di detta disposizione, di ridurre la protezione della durata abbassandola al limite minore accordato da parte di un altro Stato contraente, senza necessità di alcun adempimento formale sul piano internazionale.

È noto, infatti, che alcuni Stati parti della convenzione universale proteggono le opere letterarie ed artistiche per un periodo inferiore ai cinquant'anni, *post mortem auctoris* (il minimale di protezio-

ne della convenzione universale, a differenza di quello della Convenzione di Berna, è, infatti, di venticinque anni).

In Italia, invece, i diritti di utilizzazione economica di un'opera durano sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la morte dell'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 35).

Mentre in sede internazionale si è provveduto contestualmente al deposito dello strumento di ratifica, al deposito di una dichiarazione presso il direttore generale dell'UNESCO nella quale è precisato che l'Italia intende avvalersi delle disposizioni di cui allo alinea 4 dell'articolo IV dell'Atto (dichiarazione che rientra nella prassi delle convenzioni multilaterali per la proprietà intellettuale), in campo interno appare opportuno rendere palese che l'ordinamento italiano riconosce ad un'opera straniera la stessa durata della protezione alla quale essa ha diritto nel paese d'origine oppure nel Paese dove è stata pubblicata per la prima volta.

Il problema dell'accertamento, sul piano interno, della facoltà da parte di uno Stato contraente di riservare il trattamento meno favorevole alle opere individuali attraverso il collegamento della prima pubblicazione o di quello della nazionalità dell'autore, si pone in diretta relazione con l'emanazione di norme di attuazione o di norme primarie.

Considerato che l'Atto di Ginevra del 1952 della stessa convenzione conteneva già il principio della comparazione dei termini di durata della protezione di cui all'articolo IV, punto 4 dell'Atto di Parigi 1971 e che la facoltà di avvalersene è stata sancita con norma di primo grado (legge 19 luglio 1956, n. 923, articolo 3), è stato ritenuto necessario dal Ministero di grazia e giustizia, in primo luogo, dal Ministero degli affari esteri e dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri integrare la legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica dell'Atto di Parigi della convenzione universale sul diritto d'autore con apposita norma primaria che consenta all'interprete di applicare il principio della comparazione dei termini di durata della protezione nei confronti delle opere di autori stranieri.

A tale scopo è stato predisposto l'unito articolo unico integrativo della legge n. 306 del 1977 citata capace di fugare ogni dubbio interpretativo sul piano interno ed internazionale.

È utile notare, inoltre, che il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né diretti né riflessi – anzi, con l'anticipata caduta di opere straniere in pubblico dominio, può determinarsi una fonte di entrata per l'erario ed è teso esclusivamente a rimuovere motivi di difficoltà interpretative evidenziando con strumenti normativi chiari e conformi ai princìpi dell'ordinamento giuridico italiano la volontà di avvalersi, nei confronti delle opere protette di autori stranieri, di una facoltà contemplata in norme di una convenzione internazionale a vocazione universale alle quali lo Stato italiano è vincolato avendola ratificata.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtù della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.

Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.